

## ***Causa Crea c. Italia - Prima sezione - sentenza del 9 ottobre 2025 (ricorso n. 7003/22)***

**Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Detenuto affetto da gravi patologie fisiche – Incompatibilità con il regime di detenzione -Violazione dell'art. 3 CEDU – Sussiste.**

**Viola il divieto di trattamenti inumani o degradanti – sancito nell'art. 3 CEDU – la perdurante sottoposizione a regime detentivo di un soggetto affetto da gravi patologie fisiche e debilitanti.**

**Fatto e diritto.** Il ricorrente Teodoro Crea, nato nel 1939, era stato condannato per associazione di tipo mafioso a più di 27 anni di reclusione. Affetto da numerose patologie, tra cui un'emiplegia della parte sinistra del corpo, con grave disfunzione nella mobilità, dovuta a un colpo d'arma da fuoco (subito nel 2001), era stato associato al carcere di Parma, in custodia cautelare, nel 2014.

Era stato poi trasferito a Reggio Calabria e successivamente a Opera.

Nei vari stabilimenti penitenziari era stato sottoposto a perizie mediche, non tutte concordanti.

In custodia cautelare, i periti medici di Parma e Reggio Calabria avevano sostenuto la compatibilità della detenzione muraria, a patto che il ricorrente fosse assistito costantemente dal personale del carcere e che beneficiasse di trattamenti fisioterapici.

A Opera egli era stato collocato nell'area in cui era presente il servizio di assistenza intensiva.

Peraltro, nel corso del 2019, le consulenze mediche avevano accertato che la sua situazione si era stabilizzata e avevano ribadito la compatibilità con la detenzione in carcere. Nel 2020, la consulenza tecnico-medica fu nuovamente esperita e dette lo stesso esito.

Nel 2023, due perizie svolte dai medici del carcere certificarono la situazione stabile, dovuta all'assistenza adeguata ricevuta e ai cicli fisioterapici svolti.

Tuttavia, dalla documentazione pervenuta alla Corte EDU, era risultato che tali cicli non erano stati regolari, essendosi svolti anzi solo una volta l'anno tra il 2014 e il 2019. Tanto ciò vero che risultava altresì che – tra il 2015 e il 2022 – il ricorrente era caduto a terra ben 17 volte nel tentativo di muoversi autonomamente (v. n. 15 della sentenza). Per questo, tra il 2015 e il 2023, il Crea aveva avanzato molteplici istanze di trasferimento in detenzione domiciliare, le quali erano state tutte respinte. In particolare, la Corte di cassazione aveva definitivamente rigettato un suo ricorso nel marzo 2023, mentre nel frattempo un'istanza urgente ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte EDU era stato respinto il 10 febbraio 2022.

Di qui la doglianza per violazione dell'art. 3 CEDU.

La Corte prende atto che, sebbene in astratto, la detenzione in carcere non è incompatibile con l'art. 3 CEDU, pur in presenza di gravi patologie del detenuto, in questo caso la compatibilità era stata subordinata a precise condizioni di assistenza. Essendo venute le autorità italiane meno agli obblighi connessi a tali condizioni, la Corte EDU ritiene che la sofferenza inflitta al Crea abbia ecceduto il livello afflittivo che d'ordinario ogni pena detentiva comporta (v. n. 26).

La Prima sezione – in definitiva – all'unanimità condanna l'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU ma non a una somma di danaro ai sensi dell'art. 41 CEDU, giacché il ricorrente non l'aveva domandata.